

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 8 - 400/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI RIVALTA DI TORINO – VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Rivalta di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-2471 del 27 luglio 2011 subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali delle ulteriori modifiche riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della deliberazione stessa;
- ☐ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 29/11/2016 la Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 01/2007;
- ☐ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/12/2016 la Variante strutturale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 3/2013;
- ☐ ha approvato una Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 al suddetto P.R.G.C.;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 06/12/2017 in forma incompleta e successivamente su supporto informatico con posta ordinaria (pervenuta in data 18/12/2017 ns. prot. n. 154009), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP-40/2017*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 10.358 abitanti nel 1971, 13.990 abitanti del 1981; 15.971 abitanti nel 1991, 17.621 abitanti nel 2001 e 19.245 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in consistente incremento;
- ⇒ superficie territoriale pari a 2.511 ettari circa, dei quali 1.745 di pianura e 766 di collina, di cui 2.175 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 290 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 46 ettari pendenze superiori al 25%. Una porzione del territorio pari a 1.149 ettari è interessata dalla Seconda Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 212 ettari;
- ⇒ il territorio comunale è ricompreso nell'Area Omogenea "ZONA 3 AMT Ovest", istituita con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana e della Legge 56/2014,
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 "Area Metropolitana Torinese-Sud-Ovest", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa...";
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ il PTC2 individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di Livello 1 e 2, non rileva la presenza di Poli per la Logistica;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dal tracciato dell'Autostrada Torino-Pinerolo, dalla Tangenziale Sud di Torino, dal raccordo S.P. n. 6 - S.P. n. 175 e dalle Strade Provinciali n. 143, n. 143 variante di Rivalta, n. 174 di Borgaretto, n. 175 del Dojrone, n. 183 di Bruino e n. 6 di Pinerolo;
 - è interessato dal progetto di viabilità n. 37 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - il territorio comunale non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: tutela ambientale:
 - è attraversato dai corsi d'acqua del Torrente Sangone e del Rio Garosso;

- è classificato dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 sismico in **Zona 3**;

preso atto che il Comune di Rivalta di Torino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017 di adozione della Variante parziale n. 9;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- area *B3₁₀*: a seguito del decadimento del vincolo preordinato all'esproprio, l'ambito compreso tra via Silvio Pellico e via XXV Aprile, identificato con l'acronimo *B3₁₀* viene ripermetrato eliminando la connessione tra le due strade comunali. La modifica comporta l'aumento della superficie fondiaria dell'area in oggetto di 396 mq con un incremento della SUL di 119 mq, pari a 2 abitanti insediabili;
- area *B3.13* e *S60*: con il decadimento del vincolo preordinato all'esproprio viene proposto di riqualificare l'area posta su via Vittime di Bologna, delimitata dall'ambito *S60* con destinazione Servizi di interesse generale, in particolare con la riduzione della zonizzazione *S60* viene individuata una nuova area residenziale *B3.13*, attualmente occupata da edifici degradati, da attuarsi tramite Permesso di Costruire Convenzionato. All'interno dell'ambito residenziale viene previsto l'ampliamento del parcheggio esistente su via Pesaro e la previsione di una pista ciclopedonale tra il parcheggio di via Pesaro e via Piossasco. Tale cambiamento genera la riduzione dell'area *S60* di 650 mq e il riconoscimento della nuova area residenziale *B3.13* avente una superficie territoriale di 1.338 mq e SUL di 401 mq, corrispondente ad un aumento della CIRT di 8 abitanti;
- area *DE10*: l'area di origine militare sulla quale è previsto la destinazione residenziale, terziaria e commerciale è rappresentata da un ampio lotto sul quale sono previsti 41.700 mq di SUL per 1.042 abitanti, con la Variante in oggetto viene ridimensionata la SUL di 520 mq, pari a 10 abitanti al fine di conservare immutata la CIRT del P.R.G.C. vigente;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....";*

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017 di adozione della Variante n. 9:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali è stato prontamente reso disponibile la documentazione di competenza;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino allegato al presente Decreto che esclude la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica prot. n. 3949/LB8 del 11/01/2018, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/01/2018;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 11/01/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Rivalta di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello

comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

2. **di dare atto che** viene presentato il seguente rilievo formale: accertata ad oggi l'inesistenza di una Norma regionale che regolamenti la verifica sulla coerenza delle Varianti urbanistiche, compreso quelle parziali, con il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con Deliberazione C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017), si suggerisce, sentiti gli Uffici regionali competenti e demandando all'Amministrazione comunale la decisione finale, di inviare gli Atti della Variante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, affinché possa esprimere un parere sulla coerenza della Variante con il P.P.R. entro 30 giorni dalla ricezione degli Atti;
3. **di allegare** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 3949/LB8 del 11/01/2018;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rivalta di Torino per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19/01/2018

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)